REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, nell'udienza del 10 maggio 2019 ha pronunciato e pubblicato *ex* art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3953/2018 R.G.

TRA

[redacted], elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio dell'avv. Vincenzo La Cava che la rappresenta e difende per procura in atti

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – UFFICIO XIV AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

-resistente contumace-

Oggetto: trasferimento l. 104/1992

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 31 luglio 2018, contestualmente al ricorso ex art. 700 c.p.c. [redacted] esponeva:

- di essere stata assunta in data 1 settembre 2015 quale docente di scuola secondaria di primo grado, classe di concorso AB025, con contratto a tempo indeterminato ed attualmente in servizio presso [redacted]

- di avere partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n 207 del 9 marzo 2018, presentando tempestiva domanda di trasferimento interprovinciale;

- con la predetta domanda aveva chiesto accertarsi il proprio diritto alla precedenza nel trasferimento interprovinciale ai sensi dell'art 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992, indicando

Firmato Da: BONANZINGA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1928fed62f26d5c83bc3f8bc6ea03830

Dall'esame della documentazione prodotta dalla ricorrente emerge la disponibilità di posti in Sicilia in ambiti territoriali da ella indicati in domanda né, d'altronde, l'amministrazione resistente ha contestato in maniera specifica tale documentazione.

Nel caso di specie, per quanto riguarda le condizioni di salute della madre della ricorrente, dalla documentazione in atti risulta che la stessa, residente in Messina e convivente con [redacted] che l'assiste, è portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge 104/1992.

In ragione di quanto sopra esposto, va riconosciuto il diritto della ricorrente all'assegnazione di un altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, con il rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/1992.

Le spese giudiziali del presente giudizio e della fase cautelare, comprensiva del procedimento ex art. 669 duodecies seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex dm. 10 marzo 2014 n. 55.

P.Q.M.

Intesi i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando sulle domande proposte [redacted] Giuseppina con ricorso del 31 luglio 2018 nei confronti del Il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio XIV – Ambito territoriale per la provincia di Messina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, così provvede:

- ordina al Ministero resistente di riassegnare la ricorrente in altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/1992.
- condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore di [redacted]

Messina, 10 maggio 2019

[redacted]

Il G.L.

Rosa Bonanzinga

[redacted]

Firmato Da: BONANZINGA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1928fed62f26d5c83bc3f8bc6ea03830